

# SUPPLEMENTO

AL N. 172 DEL GIORNALE DI PADOVA

PETIZIONE URGENTISSIMA presentata alla Camera dei Deputati dalla Deputazione Provinciale di Padova, allo scopo di ottenere la riforma dei Progetti di Legge N. 120-121 concernenti la Classifica ed il Riparto delle spese per le opere idrauliche.

N. 1245

Padova, 12 luglio 1870

## Onorevoli Sig. Deputati!

Appena pubblicata nel Veneto la Legge 20 Marzo 1865 (alleg. F) sulle opere pubbliche, la Provincia di Padova, ravvisandone le disposizioni inapplicabili alla singolarità delle condizioni idrauliche del suo territorio senza manifesta ingiustizia e gravissimi danni, chiedeva con petizione 17 Maggio 1867 diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri che la Legge stessa venisse equamente modificata e che frattanto ne rimanesse sospesa l'applicazione.

Rigettando la seconda parte della dimanda, il Ministero assicurava però, riguardo alla prima, che le esposte ragioni sarebbero state valutate nella classificazione delle opere idrauliche.

Fidente nella promessa ricevuta ma soprattutto nella giustizia della propria causa, la Rappresentanza provinciale, lungi dal porsi nella via di una ostinata opposizione, sottoponeva all'esame del Consiglio il Progetto di Classifica delle opere idrauliche comunicato dalla R. Prefettura ed il Consiglio stesso in seduta del 27 Novembre 1867 deliberava le modificazioni da proporre al Governo per ridurre quel Progetto conforme alla razionale interpretazione della legge.

Nello stesso tempo però la Deputazione Provinciale, associandosi alle Consorelle del Veneto, delegava speciali rappresentanti allo studio dettagliato della questione e delle provvidenze da adottarsi: studio i cui risultati vennero sottoposti al Ministero dei Lavori Pubblici col memoriale 15 Febbraio 1868 nel quale con argomenti validissimi ed inoppugnabili suffragati dal voto di quel Sommo che fu il Senatore Paleocapa chiedevansi nuovamente la revisione della legge.

Nessuna comunicazione ulteriore venne fatta dal Governo, nessuna risposta venne data alle avanzate dimande e non fu quindi senza grande sorpresa che la Deputazione Provinciale di Padova ebbe cognizione dei Progetti di Legge Num. 120-121 presentati alla Camera elettiva il 25 Giugno p. p. dal Ministro dei Lavori pubblici di concerto con quello delle Finanze, coi quali la questione gravissima riceverebbe una soluzione altamente lesiva e dannosa a' più vitali interessi di questa Provincia.

La sottoscritta Deputazione crederebbe quindi di mancare ad un sacro dovere se non invocasse, come fa colla presente urgentissima petizione, dalla equità e saggezza del Parlamento un riparo alla minacciata ingiustizia — chè in altro non si risolvono le disposizioni contenute negli accennati progetti di Legge come apparirà manifesto dalle seguenti considerazioni.

Nel Progetto di Legge num. 121 che importa la approvazione degli elenchi delle opere idrauliche di 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> Categoria del Veneto e Mantovano giusta il Voto del Consiglio di Stato vedonsi compresi in seconda Categoria gli argini e sponde dei Fiumi Adige, Brenta e Bacchiglione.

Nella breve relazione che precede il Progetto dichiara il Ministro di aversi, ciò facendo, attenuto al Voto del Consiglio di Stato contrario a quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale proponeva la classificazione di quelle opere in prima Categoria per le ragioni che si leggono compendiate nella Relazione istessa e si appoggiano al fatto della pensilità del fondo di que' fiumi sulle adiacenti campagne e del loro scorrere entro alvei artificiali e deviati dalla foce naturale per salvare la laguna di Venezia dagli insabbiamenti ed il paese dalle malsanie, nonchè per mantenere la navigazione fra il mare e la terraferma.

Ma il Consiglio di Stato, pur dichiarando ostare a tale proposta il disposto letterale della legge, ravvisava però nello stesso tempo gli argomenti addotti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici meritevoli di studio e riguardo per quelle speciali provvidenze legislative che si stimasse bene di promuovere.

Ora è ben lecito il chiedere quali sieno gli studii fatti in proposito dal Ministero, quali le provvidenze legislative da esso promosse in affare di tanto rilievo.

È strano, è incredibile quasi, ma bisogna pur dirlo: il Ministero non fece od almeno non accenna a studii fatti, nè promosse alcuna misura legislativa — e di questa sua risoluzione gravissima non da alcuna ragione!

Niuno infatti vorrà sostenere che le disposizioni contenute nel Progetto N. 120 con cui si stabilisce un massimo del contributo territoriale per opere idrauliche in relazione alla imposta fondiaria abbiano rapporto alcuna colle condizioni eccezionali, artificiali dei fiumi Adige, Brenta e Bacchiglione!

Queste richiedono provvedimenti particolari che nulla ponno aver di comune con un provvedimento generale ottimo in sè in quanto deriva da un principio consacrato da tutte le legislazioni: dovere cioè lo Stato, ove trattisi di pubblica utilità, venire in aiuto agli interessati quando le spese soverchino le forze loro.

Poichè il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la cui competenza non sarà da alcuno contestata, era venuto nella conclusione che le opere idrauliche in questione dovean porsi per loro natura in prima Categoria; poichè a simili conclusioni erano riesciti gli studii del celebre Paleocapa, dei rappresentanti le venete Deputazioni e di quanti ebbero ad occuparsi in argomento; poichè il Consiglio di Stato, apprezzando esso pure le ragioni addotte, dichiarava ostarvi soltanto il disposto letterale della legge, sembra che gli studii del Ministero dovessero rivolgersi a modificare la lettera della legge in modo più confacente allo spirito che la informa e che in tal senso

dovesse egli presentare alla approvazione del Parlamento gli opportuni provvedimenti legislativi.

Così solo e non altrimenti avremmo egli attenuto a que' principii di giustizia che non si calpestano indarno e secondo i quali non potrà giammai la provincia di Padova essere chiamata a pagare le ingenti spese richieste dalla conservazione di un sistema idraulico iniziato per forza d'armi, attuato poscia e mantenuto a salvezza di altro territorio con danno gravissimo e permanente del proprio!

Per tali ragioni che trovano ampio sviluppo nel voto Paleocapa, nelle memorie già pubblicate dei veneti Rappresentanti e sono suffragate dal conforme avviso del supremo corpo tecnico dello Stato, la Deputazione Provinciale di Padova, seguendo in ciò il voto già emesso dal Consiglio Provinciale, deve richiedere, a modificazione del Progetto di Legge N. 121, che gli argini e le sponde dei fiumi Adige, Brenta e Bacchiglione sieno classificati in 1.<sup>a</sup> Categoria.

Venendo ora al Progetto di Legge N. 120 intitolato: Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda Categoria la Deputazione Provinciale di Padova, pur facendo plauso al principio di limitare il massimo del contributo territoriale in relazione ad una aliquota, non già al decimo, della imposta fondiaria nonchè al modo di determinare l'entità di questo contributo sulla media delle spese effettive del decennio antecedente, non può a meno di protestare altamente contro alcune altre parti del Progetto Ministeriale.

Anzitutto conviene osservare che per la retta applicazione al Veneto dell'accennato principio relativo al massimo contributo sarebbe necessario di sgravare i territori interessati di quella parte del loro estimo corrispondente all'onere particolare che si va loro ad imporre e che non venne contemplato all'epoca del Censimento nella quale tutte le spese per opere idrauliche lungo i maggiori fiumi venivano sostenute dallo Stato.

Una tale questione venne già diffusamente trattata nella memoria dell'ing. Zanella e socii ed il fatto venne anche ammesso nel voto 4 dicembre 1867 dal Consiglio di Stato essendo evidente non potersi confondere la perequazione generale dell'Imposta fondiaria di cui la Legge 28 Maggio 1867 N. 3717 con quelle modificazioni che subirebbe il Suo riparto fra le varie Provincie in seguito alle accennate correzioni.

Nè occorre dimostrare che, senza tali correzioni, quelle Provincie i cui fondi, come nella nostra, sono quasi tutti interessati nelle opere idrauliche riescirebbero assai più aggravate di quelle in cui la interessenza si limita ad una minore estensione di territorio.

Ma la disposizione contenuta nell'anzidetto Progetto di legge che ripugna ad ogni retto sentimento di giustizia si è quella che impone alle Provincie l'anticipazione del quoto incumbente agli interessati.

Non si ripeteranno qui le considerazioni che in via generale vennero esposte sull'argomento innanzi alla Camera nella Seduta del 4 giugno p. p., ma si dimostrerà che le modificazioni alla Legge 20 giugno 1865 (alleg. F) proposte dal Ministero la peggiorano sensibilmente e sono, come si disse, contrarie a giustizia.

Infatti lo scopo apertamente dichiarato di tali modificazioni si è quello di « assicurare la pronta rifusione allo Stato dei contributi « fissati dall'art. 95 della Legge 20 marzo 1865 a carico delle Provincie, e degli interessati nelle spese delle opere idrauliche di seconda categoria. »

Quali erano adunque le difficoltà che si opponevano alla pronta rifusione allo Stato dei contributi a carico degli interessati? Evidentemente ed unicamente la ritardata costituzione dei Consorzi all'uopo richiesta dalla Legge.

Ora questa costituzione deve per necessità ineluttabile operarsi od almeno promuoversi dal Governo.

Al Ministero infatti appartiene espressamente per l'art. 110 della Legge la costituzione dei grandi Consorzi che abbracciano più di una Provincia, ma è chiaro che alla costituzione di questi rimane necessariamente subordinata quella degli altri minori.

E così infatti la intese finora anche il Ministero istesso: sta a provarlo la sua Circolare 21 marzo 1867 sulla Classificazione delle opere idrauliche.

Però tutti gli sforzi fatti finora a tale intento fallirono, e fallirono per un complesso di difficoltà delle quali il legislatore non ebbe e non poté avere al certo un preciso concetto — difficoltà che, manifestatesi digià gravissime in quelle Provincie ove venne tentato l'esperimento, riescirebbero insormontabili in queste nelle ragioni svolte diffusamente nelle citate memorie dell'Illustre Paleocapa, dei rappresentanti le Venete Deputazioni, ecc. e che probabilmente si affacciarono al Consiglio di Stato stesso quando nel suo Voto 4 dicembre 1867 dichiarava di non poter rispondere al quesito: se e quali provvedimenti convenga adottare per arrivare alla delimitazione dei perimetri che devono concorrere nelle spese.

Con quale diritto, chiedesi ora, per quali ragioni e con quale apparenza di equità può il Ministero dire alla Camera: io venni meno al compito affidatomi dalla Legge e perciò vi propongo di rimetterlo alle Provincie? E ciò quando è dimostrato che un tale compito riescirà per alcune impossibile!

Dirà forse il Ministero che, a rendere più agevole questo compito, il Progetto di Legge dà facoltà ai Consigli Provinciali di provvedere, ove non esistono Consorzi, allo stabilimento dei territori interessati ed alla classificazione dei beni in essi compresi.

Ma non istanno forse in tali operazioni le lamentate difficoltà?

Fatte una volta queste operazioni i Consorzi ponno dirsi costituiti e ben si può asseverare che un espediente più inefficace non potea immaginarsi a correggere l'originaria imperfezione della Legge, e a vincere le emerse difficoltà.

E quando pure i Consigli provinciali, messo da parte ogni razionale procedimento, volessero procedere empiricamente alle sempre lunghe e costose operazioni di cui trattasi, quando potrebbero essi sperare di veder risolte le infinite ed intricatissime questioni che insorgerebbero ad ogni passo e sulle quali il Ministero avrebbe a richiedere il voto del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato!

Arroge che nei casi, qui al certo frequenti, in cui i perimetri del territorio interessato abbracciassero più Provincie, si avrebbero inevitabilmente, oltre ai reclami particolari, i conflitti fra le varie Rappresentanze provinciali della quale importantissima eventualità la nuova legge punto non si preoccupa.

La Deputazione Provinciale di Padova non crede insomma possibile che il Parlamento sanzioni con una nuova legge una disposizione che l'esperienza dimostrò già praticamente inapplicabile.

Leggesi nella Relazione Ministeriale che: « il partito proposto non è nuovo »; che: « esso era in vigore fuo dal secolo scorso nel territorio Mantovano »; e che: « fu, può dirsi, consacrato per certi riguardi anche dall'antica Legge italica sebbene per cause diverse non sia stato poi applicato. »

Ma queste citazioni sono a dir vero poco fortunate.

Credesi infatti che il Ministero, rispetto al Mantovano, non avrà pigliato norma dalle incerte consuetudini precedenti il sistema censuario attivato nel 1784 col quale cessarono tutte le divisioni di interessi in materia delle Digagne di arginature e scolo nè alcun possessore fu più obbligato a concorrere alle spese di quella Digagna alla quale era in prima soggetto perchè dovendo tutte le spese delle medesime Digagne essere comprese nell'imposta provinciale, ne venne ripartito l'importare sulla totalità dell'estimo. (Art. 1.<sup>o</sup> del Piano 1.<sup>o</sup> settembre 1784)

Ed in quanto alla Legge Italica è bensì vero che si trova in essa consacrato il principio propugnato ora dal Ministero, ma è vero altrettanto che le cause diverse, pelle quali non venne attuato, si risolvono nella anche allora constatata impossibilità di determinare i Circondari d'imposizione.

Che poi l'attuazione della Legge proposta dal Ministero riescirebbe alla rovina di buona parte della possidenza Padovana apparisce anche dalla considerazione che il territorio inferiore della Provincia, quello stesso sul quale a preferenza graviterebbero le più forti spese, è anch'è quello la cui feracissima natura venne paralizzata dalla mancanza o difficoltà di scolo dovuta per la massima parte a quell'artificiale sistema idraulico, il peso della cui manutenzione si vorrebbe ora sopportato da chi ne soffre i danni maggiori.

Molte operazioni vennero già ideate per redimere quei terreni e le spese all'uopo occorrenti devono valutarci a milioni.

Le infelici condizioni economiche di quest'ultimo periodo ne impedirono finora, ad onta di ripetuti sforzi, la esecuzione, per cui anche i dati statistici raccolti dal Ministero circa le spese per opere di 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> categoria hannosi a ritenere inattendibili.

Si aggravino ancora di nuove e rilevanti imposte que' terreni e se ne avrà per sempre impedita la redenzione — di più — se ne avrà procurata la certa e completa rovina.

Nè a questi fondi soltanto si limiterebbero i disastrosi risultati della applicazione dei Progetti di Legge proposti dal Ministero: la Provincia intera andrebbe a risentirne il più fatale contraccolpo.

Accresciuto il suo bilancio passivo di una somma così enorme (il terzo all'incirca del bilancio attuale ordinario) i cespiti di entrata a sua disposizione basterebbero forse appena alle spese obbligatorie. Ed il Consiglio provinciale il quale accolse finora collo zelo più lo-devele ed illuminato le proposte tendenti al miglioramento morale e materiale della Provincia (e ne fan fede i fondi stanziati nella istruzione — l'Istituto tecnico professionale già bene avviato — l'Istituto agrario in via di attuazione — il concorso nel Progetto di Ferrovia per Bassano ecc.) sarebbe fatalmente obbligato a distruggere l'edificio con tanta cura e dispendio innalzato — con quali deplorabilissime conseguenze non occorre di significare.

Ciò non può essere negli intendimenti del Governo e del Parlamento al quale perciò la Deputazione Provinciale di Padova, fidente nella sua giustizia e nell'alto suo senno, e forte delle addotte ragioni, domanda che, a modificazione dei Progetti del Ministero N. 120-121:

1. Sieno poste in prima Categoria e quindi a tutto carico dello Stato le opere idrauliche occorrenti agli argini, e sponde di Adige, Brenta e Bacchiglione.

2. Resti a carico dello Stato il contributo che a senso di legge spetta pelle opere di seconda Categoria ai Consorzi degli Interessati fino a che tali Consorzi sieno costituiti a cura del Governo e disarcicati dell'estimo corrispondente, ovvero le difficoltà emergenti non consiglino di sopprimerli e di determinare con nuova legge la competenza passiva del quoto che essi sarebbe toccato giusta quella del 20 marzo 1865 (all. F).

La Deputazione Provinciale

Premiata Tip. Editrice F. Sacchetto.

# SUPPLEMENTO

AL N. 172 DEL GIORNALE DI PADOVA

EDIZIONE QUOTIDIANA. VENEZIA, PRESSO LA STAMPA DI GIULIO BIANCHI, VIA S. MARCO, 1215. ANNO 1878.

Il presente supplemento è destinato a contenere le notizie di maggiore interesse per i lettori del giornale, e a supplire alle notizie che non possono essere pubblicate nel numero ordinario.

Il prezzo di questo supplemento è di lire 10 centesimi per copia, e di lire 10 per il numero intero. Si vende separatamente.

Per le inserzioni si prega di rivolgersi all'ufficio di amministrazione, dove si stabiliranno le tariffe e le condizioni di stampa.

Il direttore responsabile è il signor GIULIO BIANCHI, stampatore in capo.

Il giornale si pubblica tutti i giorni, eccettuato il giorno del sabato, e il giorno delle festività.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.

Il giornale si pubblica in un formato di 16 colonne per pagina, e di 12 pagine per numero.